



18293/14 18293

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 20/11/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO FIALE
- Dott. RENATO GRILLO
- Dott. SILVIO AMORESANO
- Dott. LORENZO ORILIA
- Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA N. 3322/2013
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 28157/2013
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 1403/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 15/01/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2013 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. RENATO GRILLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Erzo Giocchino*  
che ha concluso per *il rigetto*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL - 5 MAG 2014

IL CANCELLIERE  
*Luana Pizzani*

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

Udito, per la parte civile. l'Avv

Udit i difensor Avv.

*d. Treviso*

*Fiale*

## **RITENUTO IN FATTO**

1.1 Con sentenza del 15 gennaio 2013 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 22 maggio 2012 con la quale (imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale continuata in danno della moglie) era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione, rideterminava la pena originariamente inflitta in anni sei di reclusione e confermava nel resto.

1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge processuale (art. 585 comma 4 cod. proc. pen. in relazione all'art. 2 n. 88 della Legge delega di riforma del codice di procedura penale ed all'art. 167 Disp. Att. cod. proc. pen.) in punto di declaratoria di inammissibilità da parte della Corte territoriale dei motivi nuovi depositati dalla difesa. Con il secondo motivo la difesa lamenta carenza di motivazione e/o errata applicazione della legge penale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorrere premettere – ai fini di un esatto inquadramento della questione processuale sottoposta al vaglio di questa Corte Suprema – che avverso la sentenza del Tribunale di Udine con la quale i era stato ritenuto colpevole di tutti i reati ascrittigli nei rispettivi capi di imputazione, l'imputato aveva interposto appello, chiedendo il proscioglimento dal reato di violenza sessuale per improcedibilità dell'azione penale conseguente al difetto della querela illegittimamente acquisita al fascicolo per il dibattimento; in via subordinata era stata richiesta la rideterminazione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche relativamente ai restanti reati (dei quali non contestava la sussistenza) e il contenimento della stessa entro i limiti minimi edittali; in via ancora più subordinata, la rideterminazione della pena nel minimo per tutti i reati previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si legge nella sentenza impugnata che, con memoria depositata il 24 dicembre 2012 – successiva, quindi, alla proposizione dell'appello – il difensore presentava motivi nuovi con i quali chiedeva, quanto ai reati di cui ai capi a) (maltrattamenti) e c) (violenza sessuale), l'assoluzione per insussistenza del fatto in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della deposizione del di lei figlio.

3. La Corte territoriale, nell'esaminare i detti motivi, reputava inammissibile il primo in quanto essi introduceva un *thema decidendum* del tutto nuovo rispetto a quello originariamente devoluto che, circoscritto al solo delitto di violenza sessuale, ne aveva invocato il proscioglimento per ragioni legate esclusivamente alla mancanza della querela, senza che fosse stata sollevata alcuna doglianza specifica né in ordine al delitto di maltrattamenti né in

ordine al delitto di violenza sessuale dal punto di vista del merito. La Corte distrettuale specificava, a dimostrazione ulteriore della novità del motivo, che il \_\_\_\_\_ al momento della proposizione originaria dell'appello aveva espressamente dato atto di non avere impugnato i capi della sentenza relativi ai reati sub a) (maltrattamenti) e b) (lesioni personali aggravate).

4. Fatte queste doverose puntualizzazioni – non contestate dalla difesa del ricorrente – va evidenziato che, con il primo motivo di ricorso la difesa, prendendo spunto dall'art. 2 n. 88 della legge-delega 76/87 di riforma del Codice di procedura penale previgente e in particolare dalla sostituzione del termine "motivi aggiunti" con l'espressione "motivi nuovi", ritiene che sia possibile interpretare la norma codicistica dell'art. 585 comma 4 nel senso della possibilità, in sede di appello, di prospettare motivi aggiuntivi nuovi che investano, cioè, nuovi capi e punti della pronuncia non oggetto del gravame originario. Afferma, in proposito, il ricorrente che una diversa interpretazione finirebbe con il limitare in modo inaccettabile – e persino contrario alle linee giurisprudenziali della CEDU – la portata ben più ampia del ricordato art. 2 n. 88 della legge delega. In altri termini, prosegue il difensore, il concetto di novità, riferito ai motivi di appello introdotto dal comma 4 dell'art. 585 andrebbe riferito non tanto ai "capi" della sentenza quanto ai "punti" di essa con conseguente estensione dell'originario *thema decidendum* a punti (della sentenza) diversi da quelli originariamente trattati, pur sempre però nell'ambito del capo cui si riferiva l'impugnazione principale (pag. 4 del ricorso).

5. Il tema introdotto con il primo motivo di ricorso, certamente non nuovo (ed oggetto, sin dagli esordi del nuovo codice, di vivaci dispute soprattutto nella dottrina processual-penalistica) seppure sviluppato con dovizia di argomentazioni ed in termini assai suggestivi anche perché integrato da richiami dottrinari di indubbio interesse, ripropone una tesi che, a giudizio di questa Suprema Corte non può essere condivisa.

5.1 Come ricordato dalla Corte distrettuale, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che siano ammissibili motivi nuovi con i quali, a fondamento del *petitum* dei motivi principali, vengano allegare ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori. Quel che è certo è il limite invalicabile del *devolutum* nel senso che la novità dei motivi non può espandersi fino a ricomprensivi motivi che nulla hanno a che vedere con quelli originariamente proposti, pena, appunto, una indebita dilatazione del *thema decidendum* in appello.

5.2 Ritiene doveroso il Collegio esplicitare, ad integrazione dei principi già enunciati – e da tempo – in sede di legittimità, ulteriori notazioni che, contrariamente all'assunto del ricorrente, convincono ancor più incisivamente della correttezza della soluzione al quesito già data dalla giurisprudenza precedente.

5.3 Va, al riguardo, evidenziato che, anche di recente, l'indirizzo di questa Suprema Corte sui è espresso nei termini opposti alla tesi prospettata dal ricorrente, sicché quei concetti già adeguatamente enunciati da questa Suprema Corte con la decisione Sisic (Sez. 1<sup>a</sup> 2.11.2004 n. 46950 Rv. 230281) hanno trovato recente conferma in successive pronunzie che hanno

ribadito il principio secondo il quale "In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "*petitum*" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "*petitum*", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione" (Sez. 2<sup>^</sup> 11.10.2012 n. 1417, P.C., in proc. Platamone e altro, Rv. 254301; in senso analogo e con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 581 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. v. Sez. 6<sup>^</sup> 21.9.2011 n. 73, Agui, Rv. 251780).

5.4 Si tratta peraltro di decisioni che si collocano nel solco già diffusamente tracciato da una giurisprudenza assolutamente consolidata, ancorchè risalente, secondo la quale: a) la disposizione codicistica processuale (art. 585 comma 4) deve essere interpretata alla luce della normativa che disciplina in via generale il sistema delle impugnazioni e dei relativi termini; b) che i confini entro i quali circoscrivere i motivi nuovi (o anche aggiunti) hanno quale punto di riferimento ineludibile l'originario *devolutum* e detti motivi debbono necessariamente svilupparsi all'interno dei capi e punti che hanno formato oggetto di tempestiva impugnazione; c) la novità dei motivi non può che essere riferita a nuove ragioni (sia di fatto che di diritto) integrative e chiarificative di quelle già esposte all'atto della proposizione dell'appello originario; d) la norma di cui all'art. 167 Disp. Att. cod. proc. pen. richiede nel caso di presentazione di motivi nuovi la specificazione dei capi e dei punti enunciati a norma dell'art. 581 lett. a) del codice di rito ai quali i detti motivi si riferiscono (per tali concetti, v. Sez. 6<sup>^</sup> 21.11.1995 n. 4215, Bernardo, Rv. 203614; Sez. 1<sup>^</sup> 10.10.1995 n. 11264, Cicconi, Rv. 202846; idem, 5.6.1997 n. 3969, Marraffa, Rv. 208054).

5.5 La questione, peraltro, dopo un iniziale contrasto in relazione ad un diverso indirizzo espresso da alcune Sezioni semplici (Sez. 6<sup>^</sup> 5.12.1994 n. 4754, P.M. in proc. Chieffallo, Rv. 200883), era approdata alle Sezioni Unite che, facendosi carico del problema sollevato, aveva ritenuto di interpretare in termini anche di ragionevolezza oltre che di conformità al dettato normativo, la norma nei termini dianzi enunciati.

5.6 In modo estremamente sintetico questi i punti nodali affrontati e risolti dalle Sezioni Unite con la sentenza 25.2.1998 n. 4683, Bono, Rv. 210259. senza che sia necessario ripercorrere l'intero iter argomentativo di tale pronuncia: a) la questione concernente *stricto jure* l'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., riguardava (e riguarda anche oggi) unitariamente tutte le ipotesi in cui il vigente codice di rito ha introdotto tale istituto, ed in particolare. l'art. 311 comma 4, l'art. 325 comma 4, l'art. 611 comma 1 del codice di rito nonché l'art. 167 delle Disposizioni di attuazione in quanto la disciplina dell'appello (e dei motivi) è stata prevista in modo unitario; b) Il significato da attribuire all'espressione "motivi nuovi" non può

considerarsi come innovativo ed introduttivo di un regime diverso da quello relativo ai "motivi aggiunti" di cui al previgente codice di rito; né potrebbe militare nel senso opposto l'interpretazione storico-sistemica dell'istituto come sviluppata da un minoritario orientamento secondo cui la direttiva n. 88 dell'art. 2 della legge delega 81/87, nel prevedere la sostituzione dell'aggettivo "aggiunti" con il termine "nuovi" implicherebbe una radicale trasformazione della previgente disciplina dell'art. 529, comma 2° del codice di rito 1930; c) Una conferma della irrilevanza della nuova aggettivazione creata dal legislatore delegato deriva dal fatto che essa è stata adoperata in maniera confusa ed atecnica. La diversa terminologia starebbe a soltanto a significare che i motivi aggiunti valgono quale ulteriore illustrazione di *"questioni precedentemente trattate"*, mentre per motivi nuovi si deve intendere la prospettazione di questioni *"non precedentemente trattate"*, ma pur sempre nell'ambito dei capi e dei punti della decisione impugnata già oggetto della originaria impugnazione; d) Una corretta lettura della direttiva n. 88 dell'art. 2 della legge delega sopra menzionata consente di escludere che la nuova terminologia usata possa, di per se sola, costituire valido motivo per ritenere che sia stata consentita la possibilità all'impugnante di proporre motivi svincolati dai capi e punti della decisione originariamente impugnata, anche perché la detta disposizione si limita ad enunciare quanto segue: *"possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti"*, senza altra spiegazione nella legge delega; e) Una ulteriore ragione di assenza del valore innovativo all'argomento di ordine letterale deriva anche dal fatto che il nuovo codice di rito ha unificato in un unico atto di impugnazione i due momenti – al contrario di quanto prevedeva il precedente codice – della dichiarazione e della presentazione dei motivi, sotto il controllo del giudice *ad quem* cui vanno trasmessi gli atti del procedimento e l'atto di impugnazione; f) E' la stessa distinta elencazione degli elementi indicati nell'art. 581 cod. proc. pen., costituenti l'elemento specificante della impugnazione con espressa funzione di delimitazione del *devolutum*, ad indurre alla conclusione che i motivi "nuovi" debbano avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata, come disposto dall'art. 581 lett. a) cod. proc. pen. ed ai quali debbono necessariamente riferirsi i motivi menzionati nella successiva lettera c) del medesimo articolo; g) Una diversa conclusione determinerebbe una indebita elusione del termine iniziale per impugnare, con conseguente sconvolgimento del sistema delle impugnazioni creato dal legislatore del 1988 che ha, invece, voluto la concentrazione del gravame in unico atto onde rendere più rigido e snello il sistema stesso; h) Una ulteriore conseguenza della interpretazione della norma nel senso auspicato dall'indirizzo minoritario determinerebbe la necessità di una diversa interpretazione del termine "motivi", posto che nell'art. 581 lett. c) essi verrebbero usati come argomenti a sostegno della impugnazione contro i punti o i capi obbligatoriamente indicati, mentre nell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., avrebbero il senso di doglianze mosse genericamente avverso il provvedimento e, quindi, contro punti o capi diversi da quelli originariamente indicati; i) Ancora, procedendo nel senso suddetto, verrebbe completamente sovvertito lo schema fissato dall'art. 581 cod. proc. pen. in cui la indicazione dei punti o capi rappresenta elemento avente la specifica funzione di

delimitare il *devolutum*, con evidente vanificazione della norma e degli scopi perseguiti dal legislatore del 1988; l) Il sistema delle impugnazioni che ne nascerebbe, oltre ad essere disarmonico, sarebbe anche incomprensibile ed ingiustificato in quanto sostanzialmente volto a determinare una elusione al regime dei termini, finendo con il facilitare anche condotte processuali poco lineari, di tipo opportunistico ed espressione di tattiche difensive dirette a limitare l'intervento del contraddittore.

5.7 Fin qui gli argomenti principali, non di certo trascurabili, enucleati dalle Sezioni Unite e ripresi nelle decisioni successive sviluppatasi tutte in questa direzione.

6. La tesi del ricorrente sembrerebbe invece ricollegarsi – sotto un primo aspetto – a quel minoritario indirizzo, peraltro assai risalente, che fa leva sulla differenza contenutistica tra l'espressione "motivi "nuovi" e " "motivi aggiunti" dimostrativa del superamento della precedente disciplina, di cui si è precedentemente parlato: una direttiva, afferma una di tali decisioni, "la cui valenza innovatrice non sembra risiedere soltanto nell'utilizzabilità dello strumento contemplato dal già ricordato art. 529 del codice abrogato oltre i limiti del ricorso per cassazione, ma anche – e soprattutto – nella sostituzione dell'attributo (motivo "nuovo" anziché motivo "aggiunto"). (Sez. 6<sup>a</sup> n. 4754/94, cit.).

6.1 Ma, come si è dianzi visto, si tratta di un orientamento sostanzialmente isolato e disatteso da tutta la giurisprudenza successiva sviluppatasi dopo la pronuncia delle Sezioni Unite.

6.2 Anche l'altro argomento addotto dalla difesa del ricorrente, facente leva sul tenore dell'art. 167 delle disp. att. cpp. non appare persuasivo. La norma in parola a ben vedere, enuncia espressamente che: "*nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'art. 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono*".

6.3 La lettura coordinata della norma, a parte il richiamo all'art. 164, non rilevante per quanto qui di interesse, sembra attribuire invece una valenza significativa all'espressione "*capi e punti enunciati a norma dell'art. 581 comma 1, lett. a)*", con la ulteriore precisazione che detti motivi "nuovi" si riferiscono appunto ai predetti capi e punti. Riallacciandosi al concetto già esposto della struttura unitaria del sistema delle impugnazioni ed alla sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 591 lettera c), se ne deduce che i motivi, definiti "nuovi", non possono ritenersi svincolati e liberamente proponibili.

6.4 Peraltro gli stessi lavori preparatori all'art. 149 del progetto preliminare delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, parlano di "presentazione di motivi aggiunti"; e nelle osservazioni del Governo si ribadisce la qualifica di "aggiunti" ai motivi.

6.5 Il mutamento di espressione (*rectius*, di aggettivazione) cui il ricorrente annette una decisiva importanza in realtà altro non è che il frutto di una preferenza accordata

all'espressione "motivi nuovi" soltanto per "uniformità di linguaggio", visto il contenuto dell'art. 585, comma 3: il che non fa altro che rafforzare l'idea che la modificazione è stata dettata non già da esigenze innovative di tipo sostanziale ma da esigenze linguistiche, una volta di più dimostrative della irrilevanza dell'argomento di ordine letterale.

7. Ora, in aggiunta a tali importanti osservazioni, ritiene il Collegio che non possa farsi a meno di rilevare che le indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite tenevano conto di un dato normativo non presente all'epoca ed emerso negli anni successivi: ci si vuol riferire al principio costituzionalizzato del giusto processo contenuto nell'art. 111 cos. che informa l'intero sistema processuale italiano.

7.1 Non è chi non veda, allora, come una interpretazione evolutiva nel senso auspicato dal ricorrente accentuerebbe la prospettiva già temuta di un sistema disomogeneo, disarmonico e irragionevole, finendo con il creare un sistema in rotta di collisione con quell'esigenza della celerità del processo che verrebbe seriamente compromessa. E' del tutto evidente, infatti, in eventualità siffatte, la possibilità di una interferenza negativa sui tempi delle impugnazioni, allargati ad libitum e senza alcun controllo in quanto rimessi all'iniziativa unilaterale della parte.

7.2 Non senza rimarcare che l'interpretazione auspicata dal ricorrente creerebbe un rivoluzionamento dei termini processuali e dello stesso sistema di impugnazioni del quale i termini costituiscono uno snodo essenziale: sistema che, così disordinatamente congegnato non si porrebbe nemmeno in linea con le direttive europee che esigono invece una celerità della definizione dei processi e soprattutto una coerenza e linearità di tutte le parti processuali coinvolte nella gestione del processo penale.

7.3 Il principio di diritto già affermato con la sentenza n. 1417/12 può quindi essere integrato con l'ulteriore notazione che il superamento del limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, oltre ad introdurre censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione, determina un'irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo, oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare rimessi alla determinazione unilaterale della parte.

7.4 Per le ragioni che precedono il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, osservandosi che la decisione adottata dalla Corte triestina appare non solo corretta ma pienamente conforme ad un orientamento giurisprudenziale assolutamente uniforme secondo il quale i motivi nuovi vanno intesi quali motivi più specifici rappresentativi di uno sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari che costituiscono quindi l'indispensabile termine di riferimento. Peraltro l'esattezza di tale decisione emerge in modo ancor più netto se solo si considera che nell'originario atto di appello l'imputato (rectius, il suo difensore fiduciario dell'epoca) aveva espressamente dichiarato di non voler impugnare il merito della decisione

relativamente ai reati di maltrattamenti e violenza sessuale, senza che venisse in discussione l'asserita inattendibilità della vittima costituente invece l'argomento nuovo di discussione prospettato con i motivi nuovi poi, a ragione, dichiarati inammissibili.

7.5 Né può condividersi l'impostazione della difesa secondo la quale l'interpretazione dei nuovi motivi nel senso auspicato con il ricorso servirebbero a garantire all'imputato quella pienezza difensiva altrimenti irreparabilmente pregiudicata a causa di alcune "carenze tecniche" (così pag. 2 del ricorso) nella redazione dei motivi principali dell'appello che evidenziavano – a fronte di una parziale confessione dell'imputato – una acquiescenza sul giudizio di colpevolezza. Si tratta, infatti, di una mera petizione di principio che, in quanto contrastante sia con il dato normativo sia con quello giurisprudenziale assolutamente uniforme non può avere alcuno spazio in questa sede.

8. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, lo stesso è ad evidenza, inammissibile perché manifestamente infondato. Va anzitutto ricordato – vista la natura del vizio dedotto (errata applicazione della legge penale ed insufficiente motivazione sotto il duplice profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà) – che l'errata applicazione della legge penale presuppone una deviazione indebita dal testo normativo.

8.1 Nel caso *de quo*, premesso che le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. hanno quale unico scopo soltanto quello di mitigare la pena e che esse si basano su elementi non specifici idonei a temperare la sanzione, va ricordato che, per costante indirizzo di questa Corte Suprema, non è necessario che il giudice, quando decida di concedere tali circostanze, debba prendere in considerazione nella massima misura tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, bastando invece il riferimento a quegli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3<sup>a</sup> 23.4.2013 n. 23055, Banic e altri, Rv. 256172). Peraltro, atteso il potere discrezionale conferito al giudice nella graduazione della riduzione conseguente al riconoscimento di dette attenuanti, non è censurabile in sede di legittimità la mancata riduzione della pena nella massima misura possibile se rapportata ad altre circostanze che inducano il giudice a statuire in termini diversi, riferibili o alla gravità del fatto, o alla personalità dell'imputato (in termini, sia pure con riferimento al criterio del bilanciamento, v. Sez. 3<sup>a</sup> 11.3.2010 n. 13210, Pyuzzo, Rv. 246820).

8.2 Quanto, poi, alla carenza motivazionale nei termini sopra indicati, va specificato che la manifesta illogicità ricorre allorché l'incoerenza della motivazione sia evidente, ovvero di livello tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza

vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n. 47289, Petrella, Rv. 226074; Sez. 3<sup>^</sup> 12.10.2007 n. 40542, Marrazzo e altro, Rv. 238016).

8.3 Con riguardo, ancora, , al vizio di contraddittorietà, essa rientra *latu sensu* nel concetto di manifesta illogicità – attenendo alla coerenza e congruità del ragionamento logico-giuridico: trattasi di un vizio che, introdotto come autonomo dalla L. 46/06, si manifesta in termini di incongruenza interna tra lo svolgimento del processo e la decisione e si atteggia, quindi, come una sorta di contraddittorietà "processuale" in contrapposizione alla contraddittorietà "logica" che è intrinseca al testo del provvedimento. Più in generale, si parla di contraddittorietà della motivazione quando essa non sia adeguata in quanto non permette un agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova (così Sez. 6<sup>^</sup> 14.1.2010 n. 7651 P.G. in proc. Mannino, Rv. 246172). In ultima analisi il vizio in questione di sostanza *"nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l'informazione sul medesimo punto esistente in atti (si afferma ciò che si nega e si nega ciò che è affermato"* (in termini Sez. 3<sup>^</sup> 21.11.2010 n. 12110, Campanella e altro, Rv. 243247).

8.4 Tali essendo le regole generali di valutazione della motivazione nell'ambito del giudizio di cassazione, riferite alla determinazione della quantificazione della pena e dell'entità della riduzione osserva il Collegio che nel caso in esame nessuno dei vizi denunciati sussiste, in quanto la Corte distrettuale ha dato correttamente valore ad alcuni dati assolutamente negativi ritenuti preponderanti nell'economia della vicenda quali la gravità assoluta della condotta ed i precedenti penali dell'imputato: né la sua asserita rozzezza culturale o le altrettanto asserite diseguaglianze razziali o la sua linearità comportamentale nel processo potevano, a fronte di elementi negativi ritenuti logicamente dalla Corte di valore prevalente, costituire un imperativo tale da indurre il giudice a ridurre la pena nei termini massimi auspicati.

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2013


Il Consigliere estensore

Renato Grillo



Il Presidente

Aldo Fiale



**In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge**

